# ComunediNOCERATERINESE

(ProvinciadiCatanzaro)

***COPIA***

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

| | |
|---|---|
| **N.26**<br><br>**Del 20.09.2021** | **OGGETTO:**Servizio trasporto alunni. Determinazione tariffe del servizio anno 2021. Conferma. |

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **venti (20)**del mese di **settembre** alle **ore 16,30** il Commissario Straordinario, **Dott.ssa Lucia Iannuzzi**, con la presenza del **Sub Commissario rag. Anna Antonella Sdao** e con l'assistenza del Segretario comunale **Dott.ssa Carmela Chiellino**, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visti** gli art. 42 e 45 del D.P.R.616/1977 per effetto dei quali sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative già di competenza delle Regioni, previste dall'art. 1 del D.P.R.14.01.1972 n.3 relative al trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo;

**Considerata** la natura pubblica del servizio collettivo di cui trattasi per le finalità perseguite, per l'obbligo cui esso assolve di rendere effettivo il diritto allo studio, cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce dell'evasione all'obbligo della scuola;

**Considerato che**:
- della natura del servizio di trasporto scolastico comunale si sono occupate in più occasioni le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ritenendo che esso sia escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (cfr. Sezione di controllo per Campania, deliberazione n. 222/2017/PAR, Sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 178/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2019/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR).
- a fronte di tale univocità di orientamenti, differenti appaiono tuttavia le conseguenze che le diverse Sezioni individuano in ordine alla copertura del servizio a mezzo di contributi da parte dell'utenza.

**Richiamato** l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che così recita:
"1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati."

**Accertato che** assumono rilievo le conseguenze da attribuirsi alla clausola di invarianza finanziaria, contenuta al secondo comma, unitamente alla previsione di pagamento di una quota di partecipazione diretta;

**Richiamata** la deliberazione n. 222/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, per la quale , il servizio di trasporto scolastico è *pleno iure* un servizio pubblico di trasporto, ed in quanto tale escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, fermo restando la necessità della stretta osservanza in ogni caso del principio dell'equilibrio tra costi e risorse a copertura, di cui al citato art. 117 TUEL, per cui statuisce che "nell'erogazione del servizio, gli enti dovranno motivare, a pena di illegittimità, l'eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il servizio assume carattere generalizzato";

**Richiamata** la deliberazione n. 46/SRCPIE/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia, secondo cui" nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (v. C.d.c., Sezione controllo Campania, parere n. 102 del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza", sicchè , appare possibile l'eventuale esercizio della facoltà di esonerare dalla contribuzione gli utenti o alcune categorie di utenti;

**Evidenziato** che si rende necessario garantire effettivamente il diritto allo studio, attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, ivi compreso il trasporto scolastico con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l'art. 3 Cost. pone a carico della Repubblica l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

**Preso atto** che la Corte dei conti alla Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 19 /10/2019, ha affermato, che "osta alla qualificazione del servizio di trasporto scolastico come "servizio pubblico a domanda individuale" la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge", valorizzando, in particolare, il contesto normativo e costituzionale entro cui si colloca il d.lgs. 63/2017, evidenziando che " il trasporto scolastico è un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito."….. la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino.", per cui , gli enti, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio , ai sensi di quanto dispone " l'art. 117 del TUEL ed il l comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 63/2017 , devono dare copertura finanziaria al servizio con risorse proprie e, di conseguenza, da un lato, di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e, dall'altro, devono definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio";

**Richiamata**, altresì, la deliberazione n. 317/2019 /Par della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto del 22/10/2019,che si conforma alla pronuncia delle Sezioni Unite di cui sopra;

**Preso Atto** che il Comune di Nocera Terinese con deliberazione di G. C. n. 123 del 21/08/2017 ha determinato per l'anno 2017, la contribuzione degli utenti per il servizio trasporto scolastico, come segue:

- € 20,00: 1 figlio
- € 35,00: 2 figli
- € 50,00: 3 figli ed oltre

**Verificato** che dal 2017 a tutto il 2021, la contribuzione di che trattasi è rimasta invariata;

**Richiamati:**
a) il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
b) il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
c) il decreto legislativo 10.08. 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
d) la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**Richiamato** l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Richiamato** l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n.267/2000, per come modificato dall'art.147 del D.L. n.174/2012, convertito in legge07/12/2012, n.213;

**Visto**il D.Lgs.267/2000;

**DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**Di riconfermare** per l'anno 2021 la contribuzione da parte dell'utenza per il servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado, in conformità all'art. 117 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 63/2017, come di seguito:

- € 20,00: 1 figlio
- € 35,00: 2 figli
- € 50,00: 3 figli ed oltre

**Di dare atto che** il tasso di copertura del servizio è integrale al 100%;

**Allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023, in conformità a quanto dispone l'art.172, primo comma, lettera e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

**Demandare** al competente Responsabile dell'Area gli adempimenti afferenti all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n.33 /2013 nella sezione Amministrazione Trasparente oltre che all'albo pretorio on line ai sensi della L. n. 69/2009;

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del D.Lgs. 18.08.2000.

**COMUNE DI NOCERA TERINESE**
**(Prov. di Catanzaro)**

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della

[X] Giunta Comunale

[ ] Consiglio Comunale

**OGGETTO**:Servizio trasporto alunni. Determinazione tariffe del servizio anno 2021. Conferma.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato emodificatodalD.L.174/2012,convertitoinlegge 213/2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 delD.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullaproposta di deliberazione.
Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Nocera Terinese 20/9/2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**
**f.to Giuliana CEMBALO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:

[X] HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

☐NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente.

☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria
Nocera Terinese 20/09/2021

**Il Responsabile del Settore Finanziario**
**f.to Dott. Luca RASO**

**COMUNE DI NOCERATERINESE**
**(Prov. di Catanzaro)**

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

| | |
|---|---|
| **Il Commissario Straordinario** | **IL SEGRETARIO COMUNALE** |
| **F.to Dott.ssa Lucia Iannuzzi** | **F.to Dott.ssa Carmela Chiellino** |

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione**:**

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11.10.2021. in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n.267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**F.to Dott.ssa Carmela Chiellino**

Il sottoscritto inoltre

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.09.2021.;

- × perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
- ❑ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n.267).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**F.to Dott.ssa Carmela Chiellino**

---

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 11.10.2021

**Il Segretario Comunale**
**Dott.ssa Carmela Chiellino**